

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I E XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 5
<i>In sede referente</i>	» 5
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 7
CONVOCAZIONI	» 9

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e IGIENE E SANITÀ (XIV)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 15 MAGGIO 1970, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente della I Commissione* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

Disegno di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (369).

Le Commissioni proseguono nella discussione ed approvazione degli articoli del disegno di legge, nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

L'articolo 2 risulta approvato con un emendamento Caruso ed altri che modifica la prima parte del terzo comma nel seguente modo: « Il comitato amministrativo sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'Istituto »; l'articolo 3 è approvato senza emendamenti.

Le Commissioni dopo aver respinto un emendamento Spinelli diretto ad introdurre all'articolo 4, nella struttura interna dell'istituto, i dipartimenti, approvano gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 senza modificazioni.

Le Commissioni, respinto un emendamento Caruso ed altri sostitutivo del n. 4 dell'articolo 9, approvano l'articolo stesso con un emendamento Caruso ed altri aggiuntivo del n. 6, secondo il quale il comitato amministrativo si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'istituto.

L'articolo 10 viene accantonato per consentire un maggiore approfondimento del secondo comma che, nell'attuale formulazione, non appare sufficientemente chiaro, mentre gli articoli 11, 12 e 13 risultano approvati senza modificazioni.

Le Commissioni approvano, quindi, dopo aver respinto un emendamento Caruso ed altri diretto a sostituire l'inizio del primo comma nel modo seguente: « Il direttore dell'Istituto sovrintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento, dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa dell'istituto », gli articoli da 14 a 34 nel testo del Comitato ristretto.

Su proposta del Ministro Mariotti, il quale osserva che gli articoli successivi richiedono, per il loro contenuto, un ulteriore approfondimento.

dimento con i Ministri del tesoro e della riforma burocratica più direttamente competenti, le Commissioni deliberano di rinviare al pomeriggio di mercoledì prossimo il seguito della discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

VENERDÌ 15 MAGGIO 1970, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCL. — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Gaspari, il Ministro del tesoro, Colombo, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Salizzoni.

Disegno e proposta di legge:

Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari (1716);

Curti ed altri: Modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli affari esteri (1829).

Il deputato Di Primio, richiamandosi alle osservazioni formulate nella precedente seduta, sulla opportunità di istituire un concorso speciale per la immissione in ruolo del personale contrattista, propone che la Commissione esprima parere favorevole all'ulteriore *iter* del testo unificato trasmesso dalla Commissione esteri, a condizione che l'articolo 14 venga sostituito dal seguente:

« Al secondo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente periodo:

“ Tale aliquota può essere variata in aumento o in diminuzione in corrispondenza al numero dei contrattisti che al 1° gennaio dell'anno nel quale viene bandito il concorso abbiano maturato l'anzianità prevista dal comma successivo ” ».

I deputati Cavallari e Ianniello propongono che la Commissione chieda l'assegnazione dei provvedimenti alla propria competenza primaria.

Il Sottosegretario Salizzoni ed il deputato Bosco si dichiarano contrari alla proposta dei deputati Cavallari e Ianniello, che è accolta, a maggioranza, dalla Commissione.

Disegno e proposta di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);

Giomo ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernenti il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (2188).

Il relatore Mancini Vincenzo illustra il testo degli emendamenti sostitutivi all'emendamento governativo, che modifica l'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, i quali rispondono alle tesi emerse nelle precedenti discussioni.

Il deputato Cavallari ritiene che il nuovo testo costituisca una base positiva di discussione. Esprime, tuttavia, ampie riserve sulla parte riguardante i principi di determinazione del trattamento economico dei funzionari dello Stato.

Il deputato Caruso, dopo ampie critiche agli emendamenti del relatore, osserva che essi, anziché eliminare le frizioni esistenti nell'ambito delle categorie degli impiegati dello Stato, ne creano altre più gravi e si dichiara, quindi, ad essi contrario, anche a nome del gruppo comunista.

Il deputato Cossiga aderisce agli emendamenti presentati dal relatore, che recepiscono gli accordi sindacali del giugno 1969 e gran parte delle osservazioni emerse in Commissione in sede di discussione.

Il deputato Di Primio riconosce che nel testo degli emendamenti presentati dal relatore si rileva un notevole sforzo per adeguare le norme a principi di interesse generale e agli accordi sindacali del giugno 1969. Essi, però, non si esprimono in concrete determinazioni, che valgano a scongiurare il pericolo di creare al vertice della burocrazia una casta di privilegiati di direttivi. La nuova formulazione dell'articolo 16, inoltre, non elimina le spinte contrarie all'attuazione dell'ordinamento regionale e, in particolare, al decentramento delle funzioni e delle competenze, nei termini e nei modi in cui sono previsti nella legge finanziaria regionale e nel disegno di legge in esame:

Infine, la nuova formulazione dell'articolo 16 lascia sussistere, in tutta la sua gravità, il pericolo della rottura dell'equilibrio stabilito dall'accordo del 27 giugno 1969 tra Governo e confederazioni sindacali. Le nuove retribuzioni dei direttivi non potrebbero non muo-

vere tutto il settore del pubblico impiego, con gravi conseguenze per l'Erario dello Stato.

Concludendo, rileva che non è lecito estromettere i sindacati dalla trattativa per il riordinamento della carriera direttiva, dopo che essi sono stati consultati in tutte le altre fasi e dopo che questo impegno era stato assunto dal Governo nel giugno 1969.

Il deputato Galloni, a nome del Gruppo democristiano, annuncia l'adesione al testo predisposto dal relatore, rilevando che esso deve interpretarsi in connessione con le norme sul riordinamento amministrativo dello Stato approvate con gli altri articoli del disegno di legge e che rispondono alle moderne esigenze di funzionalità e di decentramento.

Il Ministro Colombo, a nome del Governo, ribadisce l'impegno di procedere in fase di attuazione della delega, anche per quanto riguarda la determinazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei funzionari direttivi, alla consultazione delle Confederazioni sindacali e dei sindacati interessati.

Il deputato Roberti, pur mantenendo alcune riserve sul contenuto degli emendamenti del relatore, dichiara di aderirvi, soprattutto in relazione all'impegno ribadito dal Ministro Colombo.

Il deputato Monaco aderisce agli emendamenti, in quanto contengono l'avvio alla soluzione dei problemi della pubblica amministrazione.

Il deputato Lattanzi si dichiara contrario agli emendamenti del relatore, che, a suo avviso, non eliminano le preoccupazioni espresse sul testo dell'emendamento governativo.

La Commissione, quindi, contrari i deputati dei Gruppi comunista, socialista e socialista di unità proletaria, approva gli emendamenti del relatore, che assumono la forma di due articoli aggiuntivi, nel seguente testo, modificato al primo comma da un emendamento del deputato Cavallari:

ART. ...

L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 ottobre 1970, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per una nuova disciplina delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

La nuova disciplina dovrà prevedere:

a) un nuovo ordinamento dei funzionari della carriera direttiva che, tenendo conto dei

principi fissati dagli articoli 1, 2 e 3 per il riordinamento degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato e della correlativa individuazione delle funzioni dirigenziali, determini le qualifiche funzionali inerenti alla direzione dei singoli uffici; in particolare, fermi restando i poteri connessi alla posizione costituzionale del Ministro, saranno devoluti ai capi degli uffici centrali e periferici, oltre alle attribuzioni già spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, i provvedimenti discrezionali, inerenti alla competenza dei rispettivi uffici e graduati secondo l'importanza di questi, che non incidano su scelte di carattere generale o non eccedano limiti di spesa da determinarsi con le norme delegate, nonché gli atti vincolati anche se comportano impegni di spesa. Sarà, altresì, disciplinata la facoltà di delega di funzioni;

b) una ristrutturazione della carriera direttiva tale che il numero degli impiegati aventi funzioni dirigenziali corrisponda a quello degli uffici ai quali essi devono essere preposti, con la maggiorazione richiesta dalle esigenze di carattere generale e dalla necessità di garantire il funzionamento degli uffici medesimi; tale maggiorazione non potrà superare il limite massimo del trenta per cento;

c) la precisazione delle responsabilità dei funzionari direttivi delle diverse qualifiche per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sarà, in particolare, prevista per i direttori generali, qualifiche equiparate e superiori, salva la responsabilità penale, disciplinare e amministrativo-contabile, la responsabilità nei confronti del Governo che potrà disporre il loro collocamento in disponibilità o il collocamento a riposo di autorità, garantendo in quest'ultimo caso un particolare trattamento di quiescenza;

d) la regolamentazione dei peculiari aspetti dello stato giuridico dei funzionari direttivi, con particolare riferimento all'orario di lavoro che tenga conto dei maggiori impegni dei funzionari medesimi;

e) la determinazione di nuovi sistemi di reclutamento, formazione e selezione del personale direttivo e di promozione a direttore di divisione, anche in relazione ai particolari compiti assegnati alle diverse qualifiche, ed il conseguente riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifica di direttore generale o equiparata e superiore, che mediante la realizzazione dello stipendio onnicompren-

sivo attui il principio della chiarezza retributiva. Sarà previsto tra l'altro il divieto di percepire, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, indennità, proventi e compensi, salvo che abbiano carattere di generalità; l'importo delle indennità, proventi e compensi dei quali è vietata la percezione sarà versato in conto entrate tesoro;

g) il trattamento economico del personale delle altre qualifiche che sarà determinato, in relazione e secondo l'importanza delle funzioni e responsabilità attribuite al personale medesimo. Il provvedimento delegato disciplinerà, senza alcun riferimento a quelli indicati nel successivo articolo 16-bis, i rapporti interni tra le varie qualifiche della carriera direttiva, ivi comprese quelle di cui alla lettera f);

h) le norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo ai funzionari direttivi la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguiti; in particolare sarà agevolato l'avanzamento alla qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che rivestano tale qualifica alla data del 31 dicembre 1970; saranno inoltre dettate norme per agevolare l'avanzamento alla qualifica immediatamente superiore dei funzionari che, a domanda, passeranno alle dipendenze dell'ente regione.

Il nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere f) e g) del precedente comma avrà attuazione graduale a decorrere dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972. Dopo tale data sarà provveduto alla liquidazione delle pensioni al personale in quiescenza ».

ART. ...

Alla legge 18 marzo 1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo 16-bis:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 ottobre 1970 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per una disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con l'osservanza dei seguenti criteri.

Il trattamento economico del predetto personale sarà determinato, con effetto dal 1° luglio 1970, secondo il criterio della chiarezza retributiva di cui alla lettera f) del secondo comma dell'articolo 16, in relazione alle scale dei rapporti risultanti dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, per le categorie di magistrati di cui alla tabella A e per le corrispondenti qua-

lifiche del personale di cui alla tabella D, equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamento dei consiglieri di cassazione a quello definitivamente e globalmente spettante a qualsiasi titolo, in applicazione del precedente articolo 16, ai funzionari con qualifica di direttore generale superiore o equiparata.

Sarà previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato per il personale di cui alla citata legge 24 maggio 1951, n. 392, alle variazioni del trattamento dei funzionari con qualifica di direttore generale, superiore o equiparata.

Con separata legge da presentare entro il 31 dicembre 1970 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato disposizioni che:

attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nelle lettere a), b), e c) del secondo comma del precedente articolo 16;

stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale direttivo di cui alla lettera f) dell'articolo 16, ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;

adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo di cui alla lettera g) dell'articolo 16.

Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale già in quiescenza ».

La Commissione ha respinto, altresì, un emendamento del deputato Cavallari tendente a sopprimere il primo periodo della lettera g) dell'articolo sostitutivo del citato articolo 16. Dà, quindi, mandato al relatore di predisporre la relazione per la Camera.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

GIUSTIZIA (IV)

Sottocommissione per i pareri.

VENERDÌ 15 MAGGIO 1970, ORE 9. — *Presidenza del Presidente CASTELLI.*

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (primo provvedimento) (*Parere alla V Commissione*) (2495).

A seguito della relazione favorevole del deputato Micheli Pietro, la Sottocommissione all'unanimità delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,20.

IN SEDE REFERENTE

VENERDÌ 15 MAGGIO 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Vice Presidente ALESSI.* — Intervengono il ministro di grazia e giustizia Oronzo Reale e il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto (2474).

Il deputato Zappa presenta tre articoli aggiuntivi concernenti amnistia e indulto per reati in materia tributaria, di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio.

Il deputato La Loggia, il relatore Padula e il ministro Reale non sono contrari nel merito, ma suggeriscono di rinviare l'esame di questa materia al dibattito in Assemblea, rimettendosi peraltro alla Commissione; posti in votazione, gli articoli aggiuntivi Zappa sono approvati.

Pertanto si estende l'amnistia ai reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a sei mesi, con multa o ammenda non superiore a centomila lire, o a pena pecuniaria, sola o congiunta con quella detentiva, non superiore a 2.250.000 lire, previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e dalla legge sull'IGE quando vi sia connessione con i suddetti reati.

Nella stessa materia si applica l'indulto in misura non superiore a centomila lire per la multa e l'ammenda, a 2.250.000 lire per le pene pecuniarie, a 6 mesi per la reclusione e alla metà della pena per le sanzioni pecuniarie convertite in pene detentive.

La concessione dei suddetti benefici è subordinata ad alcune condizioni, di cui la principale, concernente i reati derivanti da mancato pagamento di diritti o di tributi, consiste nella successiva effettuazione del pagamento stesso.

Si passa quindi all'articolo 2 del disegno di legge, concernente l'amnistia generale.

Respinti gli emendamenti Riz e Manco tendenti a fissare a cinque anni, anziché tre, il limite massimo della pena edittale per i reati da amnistiare, all'infuori di quelli successivamente specificati, per i quali è consentito superare detto limite, viene approvato l'emendamento Granzotto, che assorbe l'analogo emendamento Amadei Leonetto, in forza del quale non soltanto il furto, la truffa e la appropriazione indebita, ma anche la ricettazione, ancorché pluriaggravati, rientrano nell'amnistia, sempre che ricorra l'attenuante già prevista dal disegno di legge, e cioè l'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità.

Sul mantenimento, in un testo eventualmente modificato, della lettera c) dell'articolo, che estende l'amnistia al peculato per distrazione commesso per finalità non estranee a quelle dell'amministrazione, si svolge un vivo dibattito.

I deputati La Loggia, Bernardi, Lospinoso Severini, Castelli dichiarano che, rinviando al dibattito in Assemblea la ricerca di una migliore formulazione della norma, voteranno contro la sua soppressione, richiesta invece dai deputati Guidi e Coccia. Con l'astensione dei deputati Zappa, Vassalli e Manco, l'emendamento soppressivo Coccia è respinto.

In ordine all'esclusione dall'amnistia dei reati commessi per mezzo della stampa viene mantenuto il testo governativo, con la riserva, anche da parte degli esponenti della maggioranza, di limitarne la portata rivedendo questo punto nel dibattito in Assemblea. Viene comunque approvato l'emendamento Vassalli che estende l'amnistia ai reati di pubblicazione e diffusione di libri o stampa periodica aventi contenuto osceno, impressionante o raccapricciante, anche se destinati ai minori, qualora il fatto sia avvenuto nel normale svolgimento di attività professionale autorizzata a norma delle leggi vigenti.

Respinti tutti gli altri emendamenti, l'articolo 2 del disegno di legge viene quindi approvato nel testo modificato, con riserva di coordinamento.

Il Presidente rinvia il seguito del dibattito alle 17.

La seduta, sospesa alle 14,30, è ripresa alle 17.

Il Presidente, passandosi all'articolo 3 che concerne l'indulto, invita la Commissione a considerare, nel dibattito che si svolgerà in Assemblea, l'opportunità di una radicale ristrutturazione di questo articolo, in maniera da elevare la misura dell'indulto, che andrebbe concesso senza discriminazioni tra reato e reato, ma stabilendo che esso non possa superare la metà della pena.

Il ministro Reale rileva l'importanza di queste considerazioni, che si riserva di approfondire nelle successive fasi dell'*iter* legislativo.

Il deputato Guidi, esaminando l'intero articolo, fa presente che l'atteggiamento del gruppo comunista non può non essere condizionato dalle soluzioni, che si afferma non siano definitive, adottate in merito alle norme già approvate, specialmente in ordine alla prima parte dell'articolo 1. Tale atteggiamento potrà quindi evidentemente mutare se verranno modificate quelle premesse.

Viene approvato un emendamento del relatore Padula, cui si associano i deputati Riz, Manco e Reggiani, che ritirano i loro emendamenti, estensivo a due anni per la reclusione, e a due milioni di lire, per la multa o l'ammenda, della misura dell'indulto.

Respinto l'emendamento Manco soppressivo del secondo comma, che viene invece modificato nel senso di concedere un indulto ridotto alla metà anche a coloro che abbiano riportato precedenti condanne per oltre tre anni di reclusione, vengono respinti anche gli emendamenti Manco e Vassalli soppressivi del terzo comma, che è peraltro sostituito da un emendamento subordinato Vassalli in virtù del quale, in tutte le ipotesi specificamente indicate dal testo governativo per l'esclusione dall'indulto, questo viene invece concesso, ma in misura ridotta alla metà. Viene peraltro espunto l'inciso che estendeva l'indulto, nella misura piena, al peculato e alla malversazione per cui fosse stata inflitta la pena della reclusione inferiore a tre anni.

Respinto l'emendamento Guidi tendente a escludere dall'indulto la bancarotta fraudolenta che abbia determinato danno sociale, l'articolo 3 del disegno di legge viene approvato con un ulteriore emendamento aggiuntivo Vassalli, estensivo dell'indulto alla pena detentiva risultante dalla conversione della pena pecuniaria.

L'articolo 4 è approvato senza modifiche, mentre nell'articolo 5 è introdotto un emendamento Padula, accettato dal ministro Reale e che assorbe l'analogo emendamento Coccia, in forza del quale per l'applicazione del-

l'ammnistia si tiene conto dell'aumento di pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti.

Viene respinto un emendamento Riz-Manco, soppressivo della seconda parte del primo comma dell'articolo 6, concernente l'esclusione dall'ammnistia e dall'indulto di coloro che siano sottoposti a misura di prevenzione. Il Presidente segnala peraltro l'opportunità di non escludere dal provvedimento di clemenza coloro che siano sottoposti alla misura del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e di rivedere questa materia per limitare le suddette esclusioni ai casi che destino maggiore allarme sociale. I deputati Guidi e Vassalli condividono in linea di massima la validità di queste osservazioni, ed il ministro Reale presenta un emendamento che recepisce il primo suggerimento, mentre si riserva di esaminare più attentamente il secondo punto, da modificare eventualmente nel corso del dibattito in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento governativo viene approvato, assieme ad un emendamento Manco che fissa in tre anni di pena detentiva, anziché in due, il limite oltre il quale i precedenti penali ostano all'applicazione dell'ammnistia.

Approvato con queste modifiche l'articolo 6, il successivo articolo 7 viene approvato senza emendamenti, mentre sull'articolo 8, che fissa il termine di efficacia dei benefici, si apre un vivo dibattito.

Il deputato Cataldo, richiamandosi alle sentenze n. 171 del 1963 e n. 51 del 1968 della Corte costituzionale, afferma che, essendo stata tempestivamente ritirata la proposta di legge Giolitti n. 2289, il *dies ad quem* può essere spostato sino al 4 maggio 1970. Fa presente che proprio negli ultimi mesi si sono verificate nella sua regione, in Lucania, vaste agitazioni sindacali, studentesche e politiche, a seguito delle quali vi sono state migliaia di denunce penali.

Il deputato Manco, premesso che spetta anzitutto al Parlamento interpretare il secondo comma dell'articolo 79 della Costituzione, in forza del quale l'applicabilità del provvedimento di clemenza non può andare oltre la data della proposta di amnistia o di indulto, ritiene che determinante sia a questo riguardo la data del 7 aprile 1970. Il riferimento al progetto Giolitti non gli sembra accettabile, ché altrimenti la concessione di amnistia e indulto potrebbe essere sempre preclusa attraverso una tempestiva presentazione, a fini ostruzionistici, di una proposta di legge in materia.

Il deputato La Loggia ritiene che le uniche date da considerare siano il 3 febbraio e il 5 maggio del corrente anno: in quei giorni sono stati infatti presentati, rispettivamente, il progetto Giolitti e il disegno di legge in esame. Questo può quindi validamente disporre che l'amnistia e l'indulto si estendano a fatti commessi entro il 5 maggio.

Il deputato Riz condivide le considerazioni espresse dal deputato Manco circa l'inammissibilità di un ostruzionismo attraverso la presentazione di progetti « di disturbo », in tema di amnistia, e ritiene preferibile allineare il suo emendamento a quello del relatore, che fissa il termine al 6 aprile.

Il deputato Zappa osserva che la Costituzione parla di « proposta » e non di « presentazione di proposta di legge », ponendo cioè un riferimento sostanziale e non formale. È dunque sino al 6 aprile che va estesa l'efficacia del provvedimento.

Il relatore Padula, premesso che la Commissione lavoro, nel parere espresso sul provvedimento in esame, ha proposto la data del 4 maggio, ritiene preferibile fissare al 6 aprile il termine in questione.

Il ministro Reale afferma che il problema non è formale, ma sostanziale. Il precetto costituzionale tende chiaramente ad escludere che, maturata una ragionevole certezza sulla prossima adozione di un provvedimento di clemenza, vi sia un incentivo a delinquere:

Sia perché la proposta Giolitti è stata parzialmente trasfusa nel disegno di legge, sia perché l'origine di questo risale alla prima fase delle trattative culminate nella formazione dell'attuale Governo, esprime, e non a titolo personale, il timore che uno spostamento del termine che superi il 31 gennaio 1970 possa sollevare censure di costituzionalità. È contrario pertanto all'emendamento del relatore.

Posto in votazione, l'emendamento Padula-Cataldo-Riz-Manco è approvato, sicché viene spostato al 6 aprile 1970 il termine di efficacia del provvedimento. L'articolo 8 viene quindi approvato con questa modifica e viene altresì approvato l'articolo 9, al quale non sono presentati emendamenti.

Il Presidente avverte che è stata concessa l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

La Commissione dà mandato al Presidente di effettuare il necessario coordinamento del testo approvato dalla Commissione stessa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

VENERDÌ 15 MAGGIO 1970, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.*

Disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (*Parere alla IV Commissione*) (2474).

All'inizio di seduta, il Presidente Biaggi fa presente che la seduta delle Commissioni congiunte Giustizia e Lavoro per l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge abbinate sulla riforma del processo del lavoro è stata aggiornata, perché la Commissione Giustizia è ancora impegnata nell'esame in sede referente del disegno di legge per la concessione di amnistia e indulto. Avverte che, comunque, sarebbe sua intenzione tenere una seduta delle Commissioni congiunte nella prossima settimana, in considerazione dell'urgenza della riforma del processo del lavoro.

La Commissione passa quindi all'esame del parere sul disegno di legge per la concessione di amnistia e indulto.

Il relatore Polotti osserva che il mancato adeguamento del codice penale alla Costituzione ha fatto sì che oltre 14 mila lavoratori, in occasione delle recenti agitazioni sindacali, siano stati denunciati per reati che la coscienza sociale e la stessa Costituzione considerano superati. Il provvedimento mira a porre riparo a tale situazione. È dunque urgente approvarlo, anche se con talune modifiche. È necessario, infatti, non trascurare la situazione degli agenti di polizia che, nel clima di forti tensioni sociali e nella esasperazione di un prolungato e oltremodo faticoso servizio d'ordine, si siano resi colpevoli di infrazioni alla disciplina, con conseguente loro denuncia. Inoltre, è necessario estendere l'amnistia a tutti i casi di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario puniti dall'articolo 338 del codice penale, e non già soltanto a quelli che si riferiscono ad un corpo amministrativo. Conclude invitando la Commissione ad esprimere parere favorevole sul disegno di legge, con i rilievi da lui espressi.

Il deputato Borra concorda sul criterio di fondo del provvedimento, che è quello di porre riparo alle conseguenze penali di atti commessi in momenti di esasperazione del clima sindacale. Nutre, invece, perplessità sull'esten-

sione delle misure di clemenza ad atti compiuti da taluni che col mondo e con l'azione sindacale non hanno nulla a che vedere e la cui attività si ritorce a danno dei lavoratori e a vantaggio della reazione. Concorda con le osservazioni del relatore quanto all'articolo 338 del codice penale e all'estensione delle misure di clemenza agli agenti di polizia. Propone, infine, di aumentare la misura dell'indulto per adeguarla a quella dell'amnistia.

Il deputato Alini esprime riserve sulla proposta estensione del beneficio agli agenti di polizia, i cui eccessi sono l'effetto delle direttive antidemocratiche loro impartite e della atmosfera di pregiudiziale ostilità nei confronti dei lavoratori diffusa presso le forze dell'ordine. Nel manifestare il suo consenso ad un parere di massima favorevole al provvedimento, che, per altro, presenta lacune — particolarmente gravi quelle in ordine ai reati di opinione —, propone di inserire nel parere la richiesta che il beneficio sia esteso ai reati commessi fino alla data di presentazione del disegno di legge.

Il deputato Pochetti si associa alle considerazioni del deputato Alini circa il termine di efficacia di benefici, in considerazione del fatto che non tutti i rinnovi contrattuali, nel corso dei quali si sono verificate le manifestazioni sindacali alle quali il disegno di legge si rivolge, si sono conclusi entro il 31 dicembre 1969, data prevista dal disegno di legge stesso.

Il deputato Pisicchio concorda sulla modifica del termine di efficacia e sottolinea come si debba limitare il provvedimento ai fatti compiuti in occasione di agitazioni sindacali, ma non anche ai « pestaggi » tra estremisti, che non possono essere legittimati. Bisogna inoltre pensare anche alle vittime degli estremisti: coglie, dunque, l'occasione per sollecitare la discussione della sua proposta di legge n. 2253 volta all'estensione, a favore delle vittime civili di atti di terrorismo politico, delle disposizioni legislative vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra.

Il deputato Aldrovandi osserva che certi atti dei lavoratori, per i quali essi vengono poi denunciati, costituiscono legittime reazioni a indebiti interventi della polizia, ai quali ultimi occorre porre termine. Dove, come in provincia di Bologna, non si verificano da tempo interventi del genere, si ha il minor numero di denunce contro i lavoratori. Si associa, concludendo, alla richiesta di estensione del termine di beneficio.

Il relatore Polotti replicando sottolinea che resta il problema di fondo dell'adeguamento del codice penale alla Costituzione, problema alla cui soluzione non può certo provvedersi con il reiterato ricorso all'amnistia. Anche in considerazione del fatto che il disegno di legge trae spunto dal venticinquesimo anniversario della Liberazione, ritiene che se ne possa estendere il termine di efficacia al 4 maggio 1970. Quanto alla sua proposta di estensione delle misure di clemenza agli agenti di polizia, sottolinea che è il tipo di utilizzazione alla quale essi sono sottoposti che dà luogo a reazioni non apprezzabili ma frutto di comportamenti naturali in uomini posti in simili condizioni. Accetta il suggerimento del deputato Borra circa l'ampliamento dell'indulto.

La Commissione, quindi, esprime — all'unanimità, e a maggioranza per il secondo punto *b*) — parere favorevole sul disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

a) al punto *b*) dell'articolo 1, propone che l'amnistia sia estesa a tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 338 del codice penale;

b) propone l'estensione del provvedimento agli agenti semplici delle forze di polizia per reazioni interne di servizio;

c) propone che il termine di efficacia dei benefici sia esteso al 4 maggio 1970;

d) propone di aumentare la misura dell'indulto per adeguarla a quella dell'amnistia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XI (Agricoltura)

Martedì 19 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori DE MARZI ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2176) — (*Parere della V Commissione*);

PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117) — (*Parere della I Commissione*);

ANDREONI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);

BIGNARDI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404) — (*Parere della IX Commissione*);

— Relatori: Padula, per la IV Commissione; Ceruti, per la IX Commissione.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Martedì 19 maggio, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari (1716);

CORTI ed altri: Modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il personale as-

sunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli esteri (1829);

— (*Parere della I e della V Commissione*)
— Relatore: Pitzalis.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Martedì 19 maggio, ore 17.

Parere sui disegni di legge:

Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2328) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini;

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2479) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini.

Parere sulle proposte di legge:

TOZZI CONDIVI: Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex-coloniale (431) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Ciccardini;

SCALIA ed altri: Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (539) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Corà.

Parere sulle proposte di legge:

ALESSI: Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello (185);

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425);

— (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Di Lisa.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori PELIZZO ed altri: Ridimensionamento dei poligoni della Unione italiana di tiro a segno per il tiro con armamento di calibro ridotto (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2074) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Ciccardini;

BIANCHI GERARDO ed altri: Corresponsione di una rendita di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita o di assegno continuativo per infortunio del lavoro o malattia professionale (284) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Corà.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori fuori ruolo (1096);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'ammissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Fabbri.

Parere sul disegno di legge:

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2498) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Ciccardini.

Parere sulla proposta di legge:

POLOTTI e SANTI: Immissione nei ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale tecnico di concetto ed esecutivo assunto ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15 (1967) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Ciccardini.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 19 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) — Relatori: Silvestri e Bima — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Martedì 19 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) — (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*).

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli

delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

MANCINI VINCENZO ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

IANNIELLO: Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 25 luglio 1966;

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

MAROCCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567) — (*Parere della V Commissione*);

FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

— Relatore: Bardotti.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

BADALONI MARIA ed altri: Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali (2076) — Relatore: Spittella — (*Parere della V Commissione*).

COMMISSIONE

PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno-luglio 1964.

Martedì 19 maggio, ore 16 e 21.

II COMMISSIONE PERMANENTE (Affari interni)

Mercoledì 20 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2352) — (*Parere della III, della V e della VIII Commissione*) — Relatore: Felici.

Discussione dei disegni di legge:

Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita

al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1924) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) — Relatore: Simonacci;

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (2498) — (*Parere della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Miotti Carli Amalia.

Seguito della discussione della proposta di legge:

EVANGELISTI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma (1354) — Relatore: Simonacci.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (2330) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Simonacci.

Discussione del disegno di legge:

Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (2134) — (*Parere della XIV Commissione*) — Relatore: Miotti Carli Amalia.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — protezione civile (335) — (*Parere della I, V, VII, IX e XIV Commissione*);

COVELLI e CUTTITTA: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALLARI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968) — (*Parere della V Commissione*);

TRIPODI ANTONINO: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Zamberletti.

Discussione della proposta di legge:

TOZZI CONDIVI: Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma (766) — (*Parere della XIV Commissione*) — Relatore: Foschi.

Discussione del disegno di legge:

Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (336-D) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Foschi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 20 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito (2324) — Relatore: Lima — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

MATTARELLI e FORNALE: Allevamento e impiego dei colombe viaggiatori (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (619-B) — Relatore: Bologna — (*Parere della IV e della XI Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo (2281) — (*Parere della V Commissione*);

COVELLI: Modificazione ed integrazione della legge 29 novembre 1961, n. 1300, concer-

nente nuove norme dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo (709) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Bologna.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

Senatori VENTURI GIOVANNI ed altri: Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri (*Approvata dal Senato*) (1554) — Relatore: Scarascia Mugnozza — (*Parere della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 20 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

FRACASSI: Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (*Urgenza*) (731) — Relatore: Pisoni — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre-compresso (*Approvato dal Senato*) (1493) — Relatore: de' Cocci — (*Parere della IV Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

MANCINI GIACOMO: Autorizzazione di spesa per il completamento del palazzo di giustizia di Cosenza (1797) — Relatore: Achilli — (*Parere della IV e della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nonché dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 (2089) — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatore ZANNIER: Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) — (2241) — Relatore: Degan — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ASSANTE ed altri: Modificazioni alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (*Urgenza*) (1358);

BOFFARDI INES ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 concernente i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (2047);

DURAND DE LA PENNE: Modifica all'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (2105);

PALMITESSA: Modifica alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (2294);

— Relatore: Pisoni — (*Parere della II e della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

GIOMO: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (48) — Relatore: Pisoni — (*Parere della IV, della V, della XII e della XIV Commissione*);

LEZZI: Provvedimenti per il risanamento e per la tutela storico-artistica del rione « Terra » di Pozzuoli e istituzione del centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei con sede in Napoli (2438) — Relatore: Achilli — (*Parere della V, della VI e della VIII Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 20 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tribu-

tario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali (2292) — Relatore: Amodio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla attuale legislazione autostradale (*Approvato dal Senato*) (2116) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Mancini Antonio.

Parere sulle proposte di legge:

CERVONE ed altri: Modifiche alla legge 29 settembre 1967, n. 955, riguardante i danni di guerra (756) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Marraccini.

BOFFARDI INES ed altri: Integrazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 291, concernente il trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti (2397) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Scianatico;

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (2433) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Bianchi Gerardo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 20 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

OLMINI ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e agli enti cooperativi (494);

ORIGLIA ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (2193);

— Relatore: Merenda — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tes-

sili (*Approvato dal Senato*) (1922) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

MARZOTTO: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (100) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

ROBERTI ed altri: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (285) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

LIBERTINI ed altri: Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile (*Urgenza*) (640) — (*Parere della I, V, VI e XIII Commissione*);

NAPOLITANO GIORGIO ed altri: Istituzione di un Ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile (*Urgenza*) (869) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

— Relatore: de' Cocci.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 20 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione (357) — Relatore: Monti — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Parificazione dei trattamenti economici per tubercolosi e per malattia (2222) — Relatore: Allocca — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359) — (*Parere della I, II, IV, V, XI e XIV Commissione*);

NOVELLA ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

STORTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

POLOTTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

BONOMI ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

— Relatore: Anselmi Tina.

Esame delle proposte di legge:

MACCHIAVELLI ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (392) — Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della V e della X Commissione*);

DURAND DE LA PENNE: Modificazione dell'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (759) — Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della V e della X Commissione*).

BELCI ed altri: Modifica dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (987) — Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della V e della X Commissione*);

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (2376) — Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della V e della X Commissione*);

Parere sul disegno di legge:

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2498) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Boffardi Ines.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 21 maggio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

URSO e USVARDI: Inquadramento del personale tecnico di radiologia (565) — Relatore: Barberi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 (2334) — Relatore: Andreoni — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SERVADEI: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (974) — Relatore: De Maria — (*Parere della IV, della V, della VIII e della XIII Commissione*);

VENTUROLI: Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 (2377) — Relatore: Senese — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

Esame della proposta di legge:

ROGNONI ed altri: Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di igiene (1391) — Relatore: Urso — (*Parere della IV e della VIII Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 0,30 di sabato
16 maggio 1970.